

## **Sentenza Corte di Cassazione 26 maggio 2001, n. 7193**

### **Sezione Lavoro**

#### **Procedimento disciplinare – Indagini del datore di lavoro – Ammissibilità**

In tema di sanzioni disciplinari al lavoratore, deve ritenersi consentito al datore di lavoro, al fine di acquisire elementi di giudizio circa l'effettiva necessità di incolpare il prestatore, svolgere indagini, anche riservatamente, se le esigenze di accertamento della verità lo richiedano, purché ad esito di esse il datore proceda alla rituale contestazione dell'addebito ex art. 7 l. n. 300 del 1970 e il prestatore abbia modo di difendersi.

In tema di licenziamento disciplinare, spetta unicamente al giudice del merito (e non può essere sindacata in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi) la valutazione della proporzionalità tra fatti accertati e sanzione espulsiva inflitta, fermo restando che, nell'ipotesi del dipendente di un istituto di credito, l'idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario deve essere valutata con particolare rigore ed a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro.